



Città metropolitana di Venezia

C.F. 80008840276

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

fax 041.2501043 – pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre

S.U.A. per conto del Comune di Santa Maria di Sala.

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio farmaceutico relativo alla farmacia di Caltana, frazione del comune di Santa Maria di Sala.

Il presente Disciplinare contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l' "affidamento in concessione del servizio farmaceutico relativo alla farmacia di Caltana, frazione del comune di Santa Maria di Sala".

La CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante giusta convenzione con il Comune di Santa Maria di Sala del 09/06/2015, prot. n. 2015/48898. In tal senso il suddetto Comune, con determinazione a contrarre n. 388 del 16/05/2017 del Responsabile del Settore Tecnico, ha disposto di procedere all'affidamento della concessione in oggetto conformemente a quanto previsto dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.) come novellato dal D. Lgs n. 56/2017 (cd Decreto correttivo) e, per le parti ancora in vigore, dal relativo Regolamento di attuazione (DPR 207/2010 ss.mm.ii.), oltretché dalle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dai documenti ad essi allegati.

La gara si svolgerà in conformità con le disposizioni del Codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari.

La prestazione oggetto della presente procedura è classificata come segue:

CPV: 85149000-5 Servizi farmaceutici

CIG: 7081455986

La gara si terrà nella forma della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., con aggiudicazione secondo il criterio di cui all'art. 95, comma 2 del citato decreto, ovvero a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri di valutazione indicati nella Parte II del presente Disciplinare.

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

ART. 1 – OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, VALORE E DURATA, PAGAMENTI, CESSIONE

1.1 Oggetto dell'appalto

1.2 Il servizio oggetto della concessione costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

- a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;
- b) l'effettuazione di test diagnostici;
- c) le altre attività complementari obbligatorie quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, ecc.

1.3 Luogo di esecuzione

I servizi si svolgono nel territorio del comune di Santa Maria di Sala, presso la sede farmaceutica situata nella frazione di Caltana.

1.4 Valore e durata della concessione

Il valore a base di gara della concessione ammonta ad € 880.000,00 oltre IVA, ed è composto dai seguenti elementi:

- somma una tantum di € 280.000,00 oltre IVA;
- canone annuo minimo garantito pari a € 20.000,00 oltre IVA, pari a € 600.000,00 per trenta canoni annui minimi garantiti.

Non vi sono oneri di sicurezza per rischi da interferenza.

La durata della concessione è di 30 anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di servizio.

1.5 Pagamenti

Si rinvia all'art. 4 dello schema del contratto di servizio.

1.6 Cessione del contratto

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto. E' altresì fatto divieto al Comune di cedere a terzi la titolarità della sede farmaceutica, salvo quanto previsto dall'art. 7 dello schema di contratto di servizio.

ART. 2 – CHIARIMENTI

Tutte le richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara dovranno essere trasmesse esclusivamente via mail all'indirizzo stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle **ore 12.00 del giorno 24/08/2017**. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.

Si rende noto, infine, che sul sito web www.cittametropolitana.venezia.it nell'apposita sezione "Bandi SUA", raggiungibile direttamente dalla home page, saranno resi disponibili tutti gli eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla Città metropolitana.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., verranno trasmesse via pec.

ART. 3 – PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

La SUA della Città metropolitana di Venezia metterà a disposizione sul proprio sito internet www.cittametropolitana.venezia.it nell'apposita sezione "Bandi SUA" l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla GURI.

L'estratto del bando è pubblicato sulla GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 75 del 03/07/2017.

Il bando di gara è altresì pubblicato sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al [decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20](#).

La Città metropolitana, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e modulistica:
 - Allegato "A1";
 - Allegato "A2";
 - Allegato "A3";
 - Allegato "B";
 - Allegato "C";
 - Allegato "D";
 - Allegato "E".
- Elaborati tecnico-amministrativi:
 - Allegato n. 1 – Planimetria centro abitato di Caltana;
 - Allegato n. 2 – Schema Contratto di Servizio;
 - Allegato n. 3 – Linee guida carta dei servizi;
 - Allegato n. 4 – Perizia di stima del valore della Farmacia di Caltana;

ART. 4 - DOCUMENTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti partecipanti, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, professionale, di capacità tecnica e professionale sotto specificati, dovranno allegare, **pena l'irregolarità essenziale**, i seguenti documenti:

A) **Autocertificazione**, (come da facsimile allegati "A1" e "A2") – con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario – sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale). La Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate con la citata autocertificazione ed attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione e per la successiva stipula del contratto. In caso di verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di perdita dei requisiti per la sottoscrizione del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, qualora emersi dopo la stipula, alla eventuale risoluzione del contratto e all'incameramento, rispettivamente, della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva.

L'autocertificazione dovrà riportare l'indicazione dell'esatta denominazione e ragione sociale dell'operatore economico, della partita iva, la tipologia di operatore economico e contenere le seguenti dichiarazioni:

1) generalità e veste rappresentativa del dichiarante;

2) nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, degli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO);

3) nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, degli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO);

4) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività competente oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative; in ogni caso l'oggetto sociale dell'impresa deve comprendere ovvero essere coerente con l'oggetto della gara.

L'oggetto sociale o l'attività devono essere compatibili con lo svolgimento dell'attività oggetto della presente procedura (gestione di farmacia).

In caso di professionista singolo iscrizione all'Albo professionale dei farmacisti.

5) inesistenza, a carico dell'operatore economico e dei soggetti di cui alla lett. A), punti 1, 2 e 3, delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

6) di aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di prestazione del servizio; di avere a disposizione, o impegnarsi ad acquisire la piena disponibilità, del personale e dei mezzi necessari per svolgere il servizio; di riconoscere sufficienti per lo svolgimento dello stesso i tempi e le modalità assegnati dal Disciplinare di gara; di aver attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti dell'appalto;

7) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al R.D. 27.7.1934, n. 1265, alla L. 2.4.1968, n. 475, e alla L. 8.11.1991, n. 362, ed in particolare a quelle indicate nel disciplinare di gara (lettera A.2);

oppure

di trovarsi in situazione di incompatibilità (indicare quale) e di impegnarsi a rimuoverla prima della data di sottoscrizione del contratto di servizio, a pena di decadenza dall'aggiudicazione;

8) di essere in possesso di ogni altro requisito previsto dalla legge per l'espletamento del servizio farmaceutico;

9) impegno a mantenere ferma la propria offerta per mesi sei dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

10) accettazione integrale delle condizioni specificate nello schema di contratto del servizio, nel Disciplinare di gara, nel Bando gara e negli atti in essi richiamati;

11) di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara, precisando che nella formulazione del prezzo stesso si è tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza;

12) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e comunicherà all'Amministrazione comunale, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

13) (eventuale, in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "Black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010;

14) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Santa Maria di Sala con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 30.12.2013, pena la risoluzione del contratto;

15) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" siglato dalla Regione Veneto, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo del Veneto, Anci Veneto e Upi Veneto in data 07/09/2015 e recepito dal Comune di Santa Maria di Sala con Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 n. 116 del 12.10.2015, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

16) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

17) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

18) di obbligarsi a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di direttore della farmacia, un farmacista iscritto all'Albo professionale, indicandone le generalità;

N.B. 1 Qualora i soggetti di cui ai punti 2 e 3 del modello Allegato "A1" non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata e compilando gli appositi spazi. Detta dichiarazione può essere resa utilizzando l'apposito Allegato "A2".

N.B. 2 L'espressione "socio di maggioranza" di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%.

La dichiarazione inerente l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2 e comma 5 lett. l) del D. Lgs. 50/2016 e s.m., deve essere resa (utilizzando il fac-simile di cui all'Allegato "A2") da tutti i soggetti indicati, fermo restando che relativamente alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, tale dichiarazione deve essere resa – in caso di incorporazione/fusione/cessione d'azienda o ramo di azienda – anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la soc. cedente/incorporata o le società fuse nel'ultimo anno. Al fine di consentire i controlli di cui ai requisiti generali dovranno essere indicati i dati identificativi (anagrafici e di residenza) relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza (soci, amministratori), degli institori, dei procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e dei direttori tecnici dell'impresa concorrente al momento della presentazione dell'offerta e i dati relativi agli stessi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

B) 1 SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura concorsuale:

- a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacista, iscritti all'albo professionale relativo;
- b) società di persone, di capitali o cooperative a responsabilità limitata, aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia);
- c) raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., costituiti dai soggetti di cui alle categorie sopra elencate i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, che agisce in nome e per conto proprio e dei mandanti, e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- d) raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo.

Si applicano al riguardo, per quanto compatibili con la natura della concessione, le disposizioni cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m..

Sono esclusi i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che versino in situazione di incompatibilità rispetto al servizio, ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del settore farmaceutico.

Ai fini della sussistenza della causa di esclusione dell'intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio ovvero un componente dell'associazione o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

Non sono ammessi gli operatori economici che si trovano nelle situazioni di esclusione indicate nell'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m..

Oltre ai requisiti di ordine generale, per essere ammessi a partecipare alla gara, bisogna essere in possesso dei requisiti di cui alle successive lettere B) e C), il cui possesso dovrà essere dichiarato nel Mod. A1.

A) 2 INCOMPATIBILITA'

Sono applicabili alla presente procedura di gara le disposizioni in materia di disciplina del settore farmaceutico che prevedono situazioni di incompatibilità rispetto al servizio oggetto di concessione. In particolare:

la gestione della farmacia comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco (art. 8, comma 1, lett. a) della L. 08.11.1991, n. 362, e ss.mm.ii.). L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 100, comma 1-bis, D.lgs 24.04.2006, n. 219);

per le persone fisiche, sussiste l'incompatibilità tra la gestione della farmacia comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia e con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato (art. 112, R.D. 27.07.1934, n. 1265; art. 13, L. 02.04.1968, n. 475; art. 8, L. 08.11.1991, n. 362);

la direzione della farmacia comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (art. 112, R.D. 27.07.1934, n. 1265; art. 13, L. 02.04.1968, n. 475; art. 8, L. 08.11.1991, n. 362);

L'eventuale incompatibilità dovrà essere rimossa prima della data di sottoscrizione del contratto di servizio, pena la decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

In caso di associazione, di raggruppamento, consorzio o società, è sufficiente che anche un solo componente dell'associazione, del raggruppamento o del consorzio ovvero un solo socio della società versi in una delle situazioni di incompatibilità per determinare la decadenza dall'aggiudicazione dell'associazione, raggruppamento, consorzio o società, qualora la stessa non sia rimossa prima della data di sottoscrizione del contratto di servizio, pena la decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

B) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. due idonee dichiarazioni di referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per fondati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione l'articolo 86, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

C) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

gli operatori economici che intendono partecipare alla presente concessione devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione, da rendere come da modello allegato A3, a nominare in caso di aggiudicazione il direttore della farmacia.

I partecipanti devono a tal proposito fornire già in sede di presentazione della domanda le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di direttore della farmacia, il codice fiscale dello stesso, l'iscrizione all'Albo dei farmacisti con indicazione del relativo numero di iscrizione.

Può essere indicato come direttore, sempre che ne abbia i requisiti, anche il concorrente medesimo, ovvero il farmacista singolo o associato, ovvero uno dei soci della società, ovvero un appartenente al raggruppamento del presente disciplinare.

Il soggetto indicato non dovrà comunque partecipare alla presente procedura in alcuna altra forma; in particolare non potrà essere altrimenti concorrente singolo o associato o associando né comparire quale amministratore o socio di altre società partecipanti alla procedura stessa, né essere designato quale direttore da parte di altri partecipanti alla gara.

La violazione di questa disposizione è sanzionata con l'esclusione dalla procedura di tutte le offerte cui tale soggetto ha partecipato nelle predette forme o è stato indicato come direttore.

D) **Garanzia provvisoria** prestata con le modalità di cui al successivo art. 6;

E) **Contributo all'A.N.A.C.:** il Concorrente dovrà provvedere, con le modalità di seguito indicate, al pagamento del contributo all'A.N.A.C.:

per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo www.anticorruzione.it.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.

La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

► In tal caso, si chiede di far pervenire copia della ricevuta di pagamento.

- *in contanti*, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te";

► In tal caso, si chiede di far pervenire lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

La Stazione Unica Appaltante provvederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura.

Di seguito viene indicato il CIG e l'importo da pagare:

CIG: 7081455986	CONTRIBUTO AUTORITA': Euro 80,00
-----------------	----------------------------------

F) **Copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass (ATTENZIONE: il PASSOE dovrà risultare "generato" e non "in lavorazione")**

In adempimento a quanto previsto dall'articolo 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalla Deliberazione dell'AVCP – ora A.N.A.C - n. 111 del 20 dicembre 2012 e del Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – ora A.N.A.C - del 30.10.2013 e della Deliberazione n.

157 del 17.02.2016, la Stazione Unica Appaltante procederà, qualora possibile, alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

Ciascun concorrente, pertanto, al fine di poter permettere alla Stazione Appaltante di utilizzare la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara, dovrà registrarsi al Sistema AVCPass. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.

L'Operatore Economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE" che dovrà essere inviato alla Stazione Unica Appaltante con le modalità sopra indicate. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Città metropolitana di Venezia assegna al concorrente un termine di **giorni 5** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente **è escluso dalla gara**.

Al fine del computo del termine perentorio assegnato (5 giorni), farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC o, in assenza, di posta elettronica o fax.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Comunicazioni

Salvo quanto disposto nel precedente articolo 2, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la SUA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC o all'indirizzo di posta elettronica, o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione; diversamente, la SUA declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.

È facoltà della SUA di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta dal Comune conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà del Comune di non stipulare il contratto d'appalto.

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice,

di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima SUA e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nello schema di contratto di servizio e negli altri elaborati, approvati con i predetti atti del Responsabile del Settore tecnico del Comune di Santa Maria di Sala, nel bando, nel presente disciplinare di gara e suoi allegati.

NOTA BENE:

- **in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito (artt. 45, comma 2, lett. d), e) e 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016):** l'autocertificazione di cui alla lettera A) deve essere presentata da ciascuna Impresa o Concorrente e sottoscritta dal rispettivo Legale Rappresentante. Inoltre, ciascuna impresa partecipante deve produrre i documenti di cui alla lett. B). Infine, devono essere trasmessi, con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. C), D), E) e il PASSOE;
- **in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti già costituito (art. 45, comma 2, lett. d), e) del D.Lgs. n. 50/2016):** l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal R.T.I. o Consorzio, nonché da tutte le imprese componenti il R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre, il R.T.I. o il Consorzio ordinario già costituito deve produrre il documento di cui alle lett. B), C), D), E) e il PASSOE;
- **in caso di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016):** l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre il Consorzio deve produrre i documenti di cui alle lett. B), C), D), E) e il PASSOE;
- **in caso di Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett c) del Dlgs n. 50/2016):** l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e sottoscritta dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre dovranno essere trasmessi, con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. B), C), D), E) e il PASSOE;
- **in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni dell'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016:**
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune. Inoltre dovranno essere trasmessi, ove previsto e con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. B), C), D) E) e il PASSOE;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'autocertificazione di

cui alla lett. A) deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Inoltre devono essere trasmessi con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. B), C), D), E) e il PASSOE;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Inoltre devono essere trasmessi, con le modalità precisate nel presente disciplinare, i documenti di cui alla lett. B), C), D), E) e il PASSOE;

IN CASO DI AVVALIMENTO

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici **AVVALENDOSI dei requisiti di un altro soggetto**. A tal fine ed in conformità all'articolo 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà produrre, **pena l'irregolarità essenziale**, la seguente documentazione:

- **una sua dichiarazione attestante l'avvalimento** dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria (**Allegato "B"**);
- **dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria** attestante (**Allegato "C"**):
 - il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - l'impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- **originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente** a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la partecipazione contemporanea dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito;
- l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE O IN STATO DI FALLIMENTO CON AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO

Nel caso di partecipazione alla gara di operatore economico concorrente in **CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE O IN STATO DI FALLIMENTO CON AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO**, la partecipazione medesima è condizionata alla presentazione, a pena di irregolarità essenziale, della seguente documentazione:

- **NEI CASI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 3 DEL D.LGS.50/2016**

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il **CURATORE FALLIMENTARE** autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l' **IMPRESA AMMESSA AL CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE**,

attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti. Va indicato il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati;

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il CURATORE FALLIMENTARE autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'IMPRESA AMMESSA AL CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE, attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

- NEI CASI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 5 DEL D.LGS.50/2016:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il CONCORRENTE indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dello stesso;

2. dichiarazione sostitutiva con la quale il CONCORRENTE attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

3. dichiarazione sostitutiva con la quale l'IMPRESA AUSILIARIA si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

4. dichiarazione sostitutiva con la quale l'IMPRESA AUSILIARIA attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;

5. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'IMPRESA AUSILIARIA si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

Le referenze bancarie di cui all'art. 4, lettera B) "*Requisiti di capacità economica e finanziaria*", devono essere presentate da ciascun componente il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario, o aggregazione di imprese di rete.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) del Codice devono essere presentate dal consorzio.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, **pena l'esclusione** dalla gara dell'impresa medesima e del R.T.I. cui l'impresa partecipa.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, **pena l'esclusione** dalla gara sia del consorzio che del consorziato.

I raggruppamenti temporanei di imprese, **già costituiti**, dovranno allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

In caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo statuto.

NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

A) SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4-QUATER, DEL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5 allegare la seguente documentazione:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

B) SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4-QUATER, DEL D.L. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5 allegare la seguente documentazione:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

C) SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI allegare la seguente documentazione:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L'unico plico contenente le tre buste (A, B e C) deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale,

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna a mano, entro le **ore 12.00** del giorno **04/09/2017, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione del concorrente alla gara, al protocollo della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia-Mestre (VE) – piano zero.**

L'orario di ricezione è il seguente:

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 15.00 alle 17.15 nei soli giorni di martedì e giovedì.

Sabato gli uffici sono chiusi.

Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.

Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine suindicato, pena l'irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati.

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Città metropolitana, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città metropolitana ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico deve essere sigillato con nastro adesivo trasparente o con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Inoltre deve recare all'esterno:

- intestazione del mittente, indirizzo, recapito telefonico e di fax, indirizzo pec, codice fiscale del concorrente o dei concorrenti che intendono costituirsi;

la seguente dicitura: **“S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO RELATIVO ALLA FARMACIA DI CALTANA, FRAZIONE DEL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA - CIG: 7081455986. NON APRIRE”**.

Il plico deve avere al suo interno, 3 buste chiuse sigillate con nastro adesivo trasparente o con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, contenenti i seguenti documenti:

BUSTA “A” recante l'intestazione del mittente e la dicitura DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente:

- i. autocertificazione possesso requisiti, redatta utilizzando il facsimile - Allegato “A1” e “A2” con allegato documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore ed eventuale procura;
- ii. dichiarazione direttore della farmacia, redatta utilizzando il facsimile - Allegato “A3” con allegato documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
- iii. due referenze bancarie (vedi art. 4, lett. B), del presente Disciplinare);
- iv. attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'A.N.A.C. con le modalità di cui all'art. 4, lett. E) del presente Disciplinare;
- v. garanzia provvisoria di cui all'articolo 6 (ATTENZIONE: per beneficiare delle riduzioni previste all'art.

93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà allegare copia delle certificazioni comprovanti il possesso dello specifico requisito qualitativo);

vi. copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass.

BUSTA “B” recante l'intestazione del mittente e la dicitura OFFERTA TECNICA, redatta secondo lo schema di **offerta tecnica (Allegato “D”)**.

BUSTA “C” recante l'intestazione del mittente e la dicitura OFFERTA ECONOMICA, contenente l'offerta economica redatta utilizzando lo schema di **offerta economica (Allegato “E”)**, in lingua italiana che deve essere datata e sottoscritta in originale dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da chi abbia il potere di rappresentarla legalmente.

L'offerta dovrà indicare:

- **UNA TANTUM OFFERTO A FAVORE DEL COMUNE**, in rialzo a scaglioni minimi di € 10.000,00 rispetto all'una tantum posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere;
- **CANONE MINIMO GARANTITO OFFERTO A FAVORE DEL COMUNE**, in rialzo a scaglioni minimi di € 500,00 rispetto al canone annuo minimo garantito posto a base di gara pari ad € 20.000,00, espresso in cifre e in lettere;
- l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 del D. Lgs 50/2016 e s.m., espresso in cifre e in lettere.

La busta “C” dovrà inoltre contenere “IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO” non asseverato da presentarsi in formato cartaceo e preferibilmente anche su CD-ROM (in formato excel e con formule di calcolo accessibili). Nel PEF dovranno essere esposte le previsioni dei costi (di investimento e di gestione) nonché dei ricavi relativi a ciascuna annualità del periodo di durata della concessione.

In particolare il PEF dovrà contenere:

- a) **i prospetti di conto economico, stato patrimoniale e flussi di cassa.** Nei predetti prospetti dovranno essere indicati, tra gli altri, gli investimenti previsti (ad esempio per le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio) nonché le relative fonti di finanziamento;
- b) una relazione economica che dovrà suffragare tutte le stime contenute nel PEF con motivazioni di mercato e di efficacia che ne dimostrino attendibilità e realismo.

La relazione non dovrà, preferibilmente, superare le 20 facciate in formato A4 con carattere non inferiore a 12.

Il piano economico finanziario è funzionale a saggiare la fattibilità e la congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione.

Qualora fossero riscontrati errori materiali nella redazione del PEF, la Commissione si riserva di procedere alla rettifica degli stessi. Qualora fossero riscontrate discordanze tra quanto riportato nel documento cartaceo rispetto al documento elettronico (CD-ROM), la Commissione riterrà valide le indicazioni riportate nel documento cartaceo.

La Commissione effettuerà poi in seduta riservata la verifica della congruità e della coerenza del piano economico finanziario del primo classificato e a discrezione della stessa commissione anche di ogni altro soggetto che segue in graduatoria, con facoltà di richiedere ai concorrenti di presentare giustificazioni, chiarimenti e quant'altro dovesse essere ritenuto necessario al fine di operare le suddette verifiche.

I lavori della Commissione giudicatrice verranno aggiornati nella stessa seduta pubblica, oppure, eventualmente, in altra seduta pubblica mediante avviso che verrà pubblicato sul sito web www.cittametropolitana.venezia.it, nell'apposita sezione “Bandi SUA”, raggiungibile direttamente dalla home page, in cui si comunicherà l'esito della verifica del Piano Economico Finanziario e la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente risultato, sulla base della graduatoria di gara, il migliore offerente e il cui piano sia stato valutato congruo e coerente; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre o in lettere, verrà presa in considerazione quella in lettere.

In caso di offerte uguali (parità nel punteggio complessivo) si procederà ad individuare l'offerta migliore privilegiando l'offerta che avrà totalizzato un maggior punteggio nell'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al pubblico sorteggio.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà CAUSA DI ESCLUSIONE.

Verranno **ESCLUSE** le offerte condizionate, tardive o alternative.

L'offerta dei concorrenti si intende fissata dagli stessi in base a calcoli di loro assoluta convenienza, a loro totale rischio, e rimarrà invariabile pur in presenza di circostanze di cui la medesima non abbia tenuto conto; l'aggiudicatario non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione stessa.

L'offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

L'offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese concorrenti. Nell'autocertificazione dovrà essere contenuto l'impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (qualificato come mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nello stesso documento dovranno essere indicate le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole Imprese e contenuto l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (l'Allegato "A1" predisposto dalla stazione appaltante contiene tutte le dichiarazioni necessarie).

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

L'aggiudicazione provvisoria è vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre il vincolo contrattuale sorge per l'Amministrazione aggiudicatrice dal momento in cui la determinazione di aggiudicazione definitiva diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, di prorogarne la data di apertura o di posticiparne l'orario, dandone comunicazione ai concorrenti attraverso il sito [web www.cittametropolitana.venezia.it](http://www.cittametropolitana.venezia.it) nell'apposita sezione "Bandi SUA" raggiungibile direttamente dalla home page.

ART. 6 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 dell'importo di **euro 17.600,00.**

La garanzia potrà essere costituita alternativamente da:

- cauzione in contanti (con i limiti di cui all'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- fidejussione bancaria;
- polizza assicurativa;
- polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:

- validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta;
- impegno del fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs. 80/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese (MPMI) e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

SI PRECISA:

- a) nel caso di cauzione costituita da contanti, o da bonifico o da assegni circolari gli offerenti dovranno effettuare il deposito/versamento presso il conto di Tesoreria della Città metropolitana di Venezia acceso presso Unicredit S.p.a., agenzia di Venezia, ubicata in Mercerie dell'Orologio San Marco n. 191, IBAN IT69T0200802017000101755752; in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o bonifico o assegni circolari o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore della Città metropolitana di Venezia. L'intestazione deve essere la seguente: *"garanzia di cui all'articolo 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per la partecipazione alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio farmaceutico relativo alla farmacia di Caltana, frazione del comune di Santa Maria di Sala – CIG 7081455986"*

Detta prescrizione **non si applica** se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- b) la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria può essere presentata, ai sensi del D.M. 123/2004, mediante la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1. purché contenga, **l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, così come prescritto dall'articolo 93, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;**
- c) qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio;
- d) **la cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Stazione Unica Appaltante – Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre Venezia, C.F. 80008840276;**
- e) è valida la garanzia rilasciata nel rispetto del D.Lgs. 82/2005;
- f) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia dovrà riguardare, ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
- g) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari

o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate

Ai sensi dello stesso art 93, comma 7, del Codice, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

Ad avvenuta stipulazione del contratto con il comune di Santa Maria di Sala si provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria.

La cauzione provvisoria prestata dai concorrenti esclusi verrà svincolata, previa espressa richiesta di svincolo, successivamente alla comunicazione dell'esclusione. In assenza di richiesta verrà svincolata non appena avvenuta l'aggiudicazione definitiva.

ART. 7 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)

Ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

I dati giudiziari eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia ed il responsabile è il dirigente della stessa dott. Angelo Brugnerotto.

PARTE II – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDIMENTO DI GARA

ART. 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

OFFERTA TECNICA **max punti 40** come di seguito attribuiti:

	DESCRIZIONE	FORMULA PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MAX
A.1)	PROPOSTA GESTIONE DELLA FARMACIA Nella valutazione verranno presi in considerazione i seguenti parametri:		28
	a) per la consegna gratuita nel Comune di Santa Maria di Sala di farmaci a domicilio del cliente disabile con handicap generale regolarmente certificato pari o superiore al 70% e del cliente anziano di età superiore a 75 anni con invalidità certificata: punteggio così assegnato: <ul style="list-style-type: none"> • per consegna entro 24 ore: punti 5; • per consegna entro 48 ore: punti 2; • per consegna oltre le 48 ore: punti 0; 		5
	b) per la rilevazione gratuita della pressione arteriosa a favore dei clienti residenti nel Comune di Santa Maria di Sala di età maggiore di 40 anni: punteggio, così assegnato: <ul style="list-style-type: none"> • rilevazione programmata settimanale per almeno 3 ore: punti 1; • rilevazione programmata settimanale inferiore alle 3 ore: punti 0; 		1
	c) per il controllo del peso gratuito a favore dei clienti residenti nel Comune di Santa Maria di Sala: punteggio così assegnato: <ul style="list-style-type: none"> • servizio continuo durante l'orario di apertura: punti 1; • servizio con orari prestabiliti: punti 0; 		1
	d) per lo svolgimento a titolo gratuito di test di autoanalisi del colesterolo, trigliceridi, emoglobina, transaminasi GT e GOT, acido urico (il servizio non è comprensivo dell'acquisto del test): punteggio così assegnato: <ul style="list-style-type: none"> • rilevazione programmata settimanale per almeno 8 ore: punti 2; • rilevazione programmata settimanale per almeno 4 ore: punti 1; • rilevazione programmata settimanale per almeno 2 ore: punti 0; 		2
	e) proposte relative alla comunicazione e alla divulgazione presso la clientela dei servizi offerti dalla Farmacia che prevedano iniziative quali: incontri annuali informativi con diverse categorie di clientela alle quali offrire spiegazioni sui servizi e sulle metodologie di cura proposte per le diverse malattie. Per ogni iniziativa proposta verrà assegnato un punteggio massimo pari a punti 0,5		2
	f) indicazione del numero di unità operative,		5

	<p>oltre al Direttore della Farmacia, previste per lo svolgimento del servizio. Punteggio così suddiviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per ogni unità operativa di personale non abilitato all'esercizio della professione di farmacista verrà assegnato un punteggio pari a punti 1; • per ogni unità operativa di personale abilitato all'esercizio della professione di farmacista verrà assegnato un punteggio pari a punti 2. 		
	<p>g) fermo restando le turnazioni dell'Ulss 3 Serenissima di Mirano, per la scelta dell'orario di apertura al pubblico della farmacia il punteggio è così suddiviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'apertura della farmacia dal lunedì al sabato compresi, con orario giornaliero continuato (obbligatorio) minimo di 10 ore da effettuarsi nella fascia oraria che va dalle ore 8 alle ore 20 e apertura domenicale (obbligatoria) con orario minimo di 3 ore da effettuarsi nella fascia oraria che va dalle 8 alle 13: punti 0; • per l'apertura della farmacia dal lunedì al sabato compresi, con orario giornaliero continuato (obbligatorio) minimo di 11 ore da effettuarsi nella fascia oraria che va dalle ore 8 alle ore 20 e apertura domenicale (obbligatoria) con orario minimo di 3 ore da effettuarsi nella fascia oraria che va dalle 8 alle 13: punti 3; • per l'apertura della farmacia dal lunedì al sabato compresi, con orario giornaliero continuato (obbligatorio) minimo di 11 ore da effettuarsi nella fascia oraria che va dalle ore 8 alle ore 20 e apertura domenicale (obbligatoria) con orario minimo di 5 ore da effettuarsi nella fascia oraria che va dalle 8 alle 14: punti 8; 		8
	<p>h) per l'attivazione presso la farmacia di prestazioni professionali infermieristiche di cui al D.M. 16 dicembre 2010, pubblicato in G.U. n. 90 del 19.4.2011, per un periodo temporale non inferiore ad un'ora per due giorni alla settimana e su prenotazione in giorni e orari diversi da quelli indicati, tramite convenzionamento con professionista in possesso dei relativi titoli abilitativi. Punteggio così suddiviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per prestazioni di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b) del D.M. succitato (tali servizi sono richiesti obbligatoriamente compreso le campagne di vaccinazione): punti 3; 		4

	<ul style="list-style-type: none"> per l'aggiunta di prestazioni (facoltative) previste dal medesimo D.M. diverse da quelle indicate al precedente punto: punti 1. 		
A.2)	PROPOSTA DI UBICAZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA. Nella valutazione verranno presi in considerazione:		8
	a) per la localizzazione della farmacia all'interno del perimetro cosiddetto "centro di Caltana" raffigurato nella planimetria allegata al bando (Allegato n. 1) il punteggio verrà assegnato come segue: <ul style="list-style-type: none"> se trattasi di locali direttamente prospicienti ad una delle due Strade Provinciali (SP 30 e SP 25): punti 7; se trattasi di locali non direttamente prospicienti le Strade Provinciali SP 30 e SP 25: punti 3; 		7
	b) per la localizzazione della farmacia al di fuori del perimetro cosiddetto "centro di Caltana" raffigurato nella planimetria allegata al bando (Allegato n. 1) il punteggio verrà assegnato come segue: <ul style="list-style-type: none"> se trattasi di locali direttamente prospicienti ad una delle due Strade Provinciali (SP 30 e SP25): punti 1; se trattasi di locali non direttamente prospicienti le Strade Provinciali SP 30 e SP 25: punti 0; 		1
	c) per la fruibilità di parcheggi il punteggio verrà assegnato come segue: <ul style="list-style-type: none"> presenza di parcheggi per auto nel raggio di 50 metri dalla farmacia: punti 1; presenza di parcheggi per auto oltre il raggio di 50 metri dalla farmacia: punti 0. 		1
A.3)	PROPOSTA DI ARREDO E DI DIMENSIONAMENTO DELLA SUPERFICIE DELLA FARMACIA		4
	a) Al fine di valutare la tipologia di arredo ed il dimensionamento della farmacia dovrà essere allegata una planimetria dei locali e documentazioni grafiche o fotografiche idonee a riconoscere l'arredo proposto, nonché le caratteristiche funzionali del locale (ad esempio: zona per il pubblico, area per servizi infermieristici e/o altri servizi, magazzini, spogliatoi, servizi igienici, ecc.) e le sue dimensioni (mq.) specificando ogni vano. La superficie di vendita, così come definita all'art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. 50/2012,		3

	<p>non potrà essere inferiore a 50 mq. e ad essa verranno assegnati i seguenti punteggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 50 mq. a 60 mq.: punti 1; • da oltre 60 mq. a 70 mq.: punti 2; • oltre 70 mq.: punti 3. 		
	<p>b) Per il pregio e l'immagine complessiva dell'arredo verrà attribuito un massimo di punti 1, il quale verrà assegnato per preventivi di spesa, le cui copie dovranno essere allegati all'offerta, che superano i 30.000,00 € di spesa.</p> <p>In ogni caso, i locali destinati alla vendita e all'erogazione dei servizi dovranno soddisfare i requisiti previsti per garantire l'accessibilità e la visibilità alle persone portatrici di handicap. Il concessionario è tenuto ad erogare i suddetti servizi obbligatori per tutta la durata del "Contratto di Servizio".</p>		1

Non si procederà ad alcuna riparametrazione.

OFFERTA ECONOMICA max punti 60 come di seguito attribuiti:

	DESCRIZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE	FORMULA PUNTEGGIO
1	<p>UNA TANTUM € 280.000,00 oltre IVA</p> <p>Le offerte in aumento devono essere fatte a scaglioni minimi di € 10.000,00</p>	<p>$(A/B) \times 60$</p> <p>Dove:</p> <p>A = offerta economica oggetto di valutazione [€ 880.000,00 (600.000,00+280.000,00) + aumento offerto sull'una tantum e sul canone minimo garantito];</p>
2	<p>CANONE MINIMO GARANTITO</p> <p>€ 600.000,00 oltre IVA</p> <p>Le offerte in aumento devono essere fatte a scaglioni minimi di € 500,00 sul canone annuo minimo garantito pari ad € 20.000,00</p>	<p>B = offerta economica più alta [€ 880.000,00 (600.000,00+280.000,00) + aumento offerto sull'una tantum e sul canone minimo garantito];</p> <p>A titolo esemplificativo:</p> <p>offerta A: 1)una tantum 20.000</p> <p style="padding-left: 40px;">2) aumento sul canone minimo garantito annuo = 1.000</p> <p>Totale offerta A= 300.000 (280.000+20.000) + [(20.000+1.000) x 30]= 300.000+630.000=930.000</p> <p>offerta B: 1)una tantum 30.000</p> <p style="padding-left: 40px;">2) aumento sul canone minimo garantito annuo = 2.000</p> <p>Totale offerta B= 310.000 (280.000+30.000) + [(20.000+2.000) x 30]= 310.000+660.000=970.000</p> <p>Punteggio offerta A= $60 \times 930.000 / 970.000 = 57,53$</p> <p>Punteggio offerta B= $60 \times 970.000 / 970.000 = 60$</p>

N.B. 1:

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta.

ART. 9 – PROCEDIMENTO DI GARA

L'apertura dei plichi verrà effettuata **alle ore 10.00 del giorno 05/09/2017** in seduta pubblica presso la Sede della Città metropolitana di Venezia –Via Forte Marghera 191 –Venezia-Mestre, sala blu (piano zero).

L'offerta tecnica verrà aperta in seduta pubblica solo dopo l'esame della documentazione amministrativa.

L'offerta economica verrà aperta in seduta pubblica solo dopo l'esame, da parte di apposita Commissione Giudicatrice, dell'offerta tecnica e della conseguente attribuzione di punteggio.

La ripresa delle attività che devono svolgersi in seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti attraverso il sito www.cittametropolitana.ve.it al link Bandi, nelle comunicazioni di gara relative alla presente procedura di gara e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Qualora sia la somma dei punteggi relativi all'offerta economica che la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, si procederà a valutare la congruità dell'offerta ed eventualmente escludere l'offerta secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

All'offerente la cui offerta deve essere sottoposta a verifica di congruità verrà assegnato un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. Qualora le giustificazioni non fossero ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, verranno richieste ulteriori precisazioni assegnando un termine di 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse.

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente conveniente, la Commissione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi.

La valutazione della congruità delle offerte sospette di anomalia sarà operata dalla Commissione giudicatrice. La commissione escluderà l'offerta che in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

Qualora a seguito di detta verifica una o più offerte risultassero non congrue, in seduta pubblica (la cui data e ora verranno preventivamente comunicate a mezzo PEC e pubblicate sul profilo della SUA - Città metropolitana di Venezia) si procederà a dichiarare l'anomalia delle offerte che a seguito del procedimento di verifica siano risultate non congrue e a proporre l'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato la miglior offerta risultata congrua.

Si procederà quindi nei confronti dell'aggiudicatario secondo quanto stabilito dagli artt. 32 e 86 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti generali e/o speciali, la Stazione Unica Appaltante procederà alla sua esclusione, all'escussione della relativa garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. - per i provvedimenti di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

Responsabile del Procedimento: Geom. Carlo Pajaro - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Santa Maria di Sala, tel. 041.486788 – int. 5 - 310, e-mail commercio@comune-santamariadisala.it

Il Responsabile del Procedimento di Selezione è il Dott. Angelo Brugnerotto, Dirigente Responsabile della Stazione Unica Appaltante, tel. 041.2501497, fax 041.2501043; e-mail: angelo.brugnerotto@cittametropolitana.ve.it.

ART. 11 – SPESE DI PUBBLICAZIONE, CONTRATTUALI E CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 si procederà ad idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a seguito delle verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione procederà:

- alla revoca dell'aggiudicazione;
- all'escussione della garanzia provvisoria (fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni);
- alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C.;
- allo scorrimento della graduatoria di gara.

Ai sensi del Decreto del 02.12.2016 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17A00485) (GU Serie Generale n.20 del 25-1-2017) l'aggiudicatario dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e uno a maggiore diffusione locale che presuntivamente ammontano ad **euro 1.800,00**.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico dell'Aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione (imposta di bollo, registrazione, etc.).

Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione dello stesso per colpa dell'impresa aggiudicataria, comporterà la revoca dall'aggiudicazione facendo sorgere il diritto dell'Amministrazione comunale di affidare l'appalto all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione Comunale sulla cauzione prestata. L'esecuzione in danno non esimerà comunque la Ditta da eventuali ulteriori responsabilità civili.

Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)